

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Ordinanza N. 2680 del 05/02/2018

Presidente: Dott. Carlo De Chiara

Consigliere-Relatore: Dott. Marco Marulli

Sul ricorso proposto da:

SF S.r.l. in liquidazione e CO2 Soc. Coop. in liquidazione (già FS Soc. Coop), con gli avv.ti Angelo Martucci e Luigi Granato (ricorrenti),

contro

GV S.r.l. (già S.r.l. GV), con gli avv.ti Massimo Angelini, Umberto Buiani ed Ermanno Buiani (controricorrente),

contro

FI S.r.l. in liquidazione volontaria, con gli avv.ti Michel Martone, Marco Baldassarri e Pierpaolo Ciccarelli,

contro

PE, con gli avv.ti Barbara Rozzoli e Marco Baldassarri (resistenti),


contro

TM, con gli avv.ti Michel Martone ed Edo Biagini (resistente),

contro

BS (intimato).

- I. L'interferenza tra la fattispecie della concorrenza sleale e la tutela dei diritti di privativa in funzione della individuazione nella Sezione Specializzata dell'art. 3 D.Lgs. 168/2003 del giudice competente non è frutto di abile orchestrazione difensiva, volutamente intesa a sottrarre la cognizione della domanda al giudice precostituito per legge, ma si legittima, alla stregua del principio per cui la competenza si determina in base alla domanda secondo la prospettazione che ne fa l'attore ed indipendentemente dalla sua fondatezza, in ragione del circostanziato quadro di elementi fattuali che la disamina degli atti offre in questa direzione (1).



№ 2680/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLO DE CHIARA - Presidente -

Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -

Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -

Dott. MARCO MARULLI - Rel. Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO - Consigliere -

Dott. MARIA LAMORGESE

Oggetto
Competenza regolamento concorrenza interferente competenza del tribunale delle imprese
Ud. 07/11/2017 - CC.
R.G.N. 5613/2017
Rom 2680
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5613-2017 R.G. proposto da:

SF S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
C.F./P.I.X, in persona del liquidatore, nonché CO2 SOC.
COOP. IN LIQUIDAZIONE (già FS SOC.
COOP.)C.F./P.I.X, in persona del liquidatore,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA n.3,
presso lo studio dell'avvocato ANGELO MARTUCCI, che le
rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI GRANATO;

- ricorrenti -

contro

GV S.R.L. (già S.R.L. GV
, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA

10527/77

n.4, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ANGELINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati UMBERTO BUIANI, ERMANNO BUIANI;

- *controricorrente* -

contro

FI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA
C.F./P.I.X , in persona del liquidatore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, Lungotevere Arnaldo da Brescia n.11, presso lo studio dell'avvocato MICHEL MARTONE, rappresentata e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MARCO BALDASSARRI, PIERPAOLO CICCARELLI;

contro

PE , elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA N.11, presso lo studio dell'avvocato MICHEL MARTONE, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati BARBARA ROZZOLI, e MARCO BALDASSARRI;

- *resistenti* -

contro

TM , elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA n.11, presso lo studio dell'avvocato MICHEL MARTONE, rappresentato e difeso dall'avvocato EDO BIAGINI;

- *resistente* -

contro

BS ;

- *intimato* -

per regolamento di competenza, avverso la sentenza n. 148/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI; lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RENATO FINOCCHI GHERSI che ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso, con i conseguenti provvedimenti di legge.

RITENUTO IN FATTO

1.1. Con il ricorso in atti la SF s.r.l. in liquidazione e la CO2 Soc. coop. in liquidazione instano per il regolamento della competenza in relazione alla sentenza 148/2017 del 24.1.2017 con la quale la Corte d'Appello di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, in accoglimento dell'eccezione dispiegata dagli appellanti GV s.r.l., FI s.r.l. in liquidazione, TM e PE, ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, in favore del Tribunale di Pistoia riguardo alla lite, incardinata dalle attuali istanti, avente ed oggetto l'accertamento dell'avvenuto utilizzo da parte di FI, e a beneficio di GV e con il concorso del T, del P e del B, del marchio "F" per lo svolgimento di attività concorrenziali nel campo dei servizi di sicurezza e vigilanza, attività che essa F Impianti aveva ceduto a SF s.r.l. in liquidazione con patto di non concorrenza e con intesa che il marchio in questione avrebbe potuto essere utilizzato dalla cedente ai soli fini delle attività di installazione e manutenzione degli impianti di sicurezza e vigilanza.

1.2. Nell'occasione il giudice del gravame ha divisato il difetto di competenza del giudice adito in primo grado nella convinzione che nella fattispecie non fosse ravvisabile un'ipotesi di concorrenza sleale c.d. "interferente", e ciò perché le società attrici, ancorché avessero evocato i convenuti avanti alla Sezione specializzata prevista dall'art. 3 D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, non avevano in alcun modo enunciato nell'atto di citazione «le ragioni di diritto della competenza del giudice adito», non avendo neanche spiegato il motivo per cui la mera spendita del marchio "Fides" da parte dei convenuti avrebbe dovuto indurre gli effetti distorsivi da esse lamentati, né avevano dedotto «elementi probatori» od «avanzato richieste» utili a chiarire sotto il profilo fattuale, quale fosse stata l'influenza della spendita del marchio nell'asserita attività di sviamento della clientela. È, dunque, poiché l'asserito illecito utilizzo del marchio appariva del tutto inconsistente e non idoneo a suffragare la competenza del giudice adito in primo grado ha «dichiarato l'incompetenza per materia della sezione specializzata» e statuita la competenza, secondo le norme ordinarie, del Tribunale di Pistoia.

1.3. Il mezzo ora proposto si vale di quattro motivi di impugnazione.

Hanno svolto attività difensiva le controparti.

Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte a mente dell'art. 380-ter cod. proc. civ.

Memorie delle istanti e di Tormentoni ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.

3. Sostengono le ricorrenti che il giudice d'appello, nel determinarsi nei modi oggetto di contestazione e nel ricusare nella specie la competenza della Sezione specializzata adita, avrebbe reiteratamente errato per non aver considerato che la domanda attrice era volta all'inibitoria nell'uso del marchio F da parte dei convenuti (primo motivo); che, contrariamente a quanto da esso affermato, le attrici avevano motivato in diritto la sussistenza della ravvisata competenza sia in citazione sia nelle memorie e nelle comparse prodotte nel corso del giudizio, deducendo l'uso illegittimo del marchio e replicando all'eccezione di incompetenza sollevata *ex adverso* (secondo motivo); che la individuazione della competenza andava effettuata *ex ante* con riferimento alla prospettazione dei fatti posti a fondamento della domanda e senza dunque procedere ad una valutazione di merito (terzo motivo); che la domanda era stata proposta anche in relazione alla dedotta violazione di segreti aziendali e al dedotto uso di informazioni riservate per gli effetti ai fini della competenza di cui all'art. 134 CPI.

4. Rispetto all'assunto che i motivi in parola, esaminabili perciò congiuntamente, intendono illustrare giova previamente rammentare che, secondo il pensiero di questa Corte la competenza della sezione specializzata in materia di proprietà industriale, prima, e della sezione specializzata in materia di imprese, oggi – rimasta sostanzialmente immutata attraverso i rimaneggiamenti cui è stato sottoposto nel tempo l'ora vigente art. 3, comma 1, lett. a), D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 che richiamava al tempo e richiama ancora l'art. 134 CPI – «si estende anche alla cognizione delle controversie in materia di concorrenza sleale, con la sola esclusione delle fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti titolati» (Cass., Sez. 1, 14/06/2010, n. 14251). Ricorre invero quest'ultima

ipotesi (concorrenza sleale c.d. pura), che resta perciò affidata alla cognizione del giudice non specializzato, quando non sussista alcuna sovrapposizione tra la fattispecie legale concorrenziale dedotta in causa e la eventuale pretesa sui diritti di proprietà industriale e la lesione dei diritti riservati non costituisca, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, mentre si ha interferenza rilevante ai fini della individuazione del giudice competente «sia nelle ipotesi in cui la domanda di concorrenza sleale si presenti come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale, sia in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva» (Cass., Sez. VI-1, 23/09/2013, n. 21762).

Più in generale, sempre in questa chiave, va poi rimarcato, sempre seguendo il filo della narrazione giurisprudenziale, che ai fini di che trattasi occorre aver riguardo, determinandosi la competenza per materia in funzione della domanda – giusta il principio dettato dall'art. 10 cod. proc. civ. per la competenza per valore, ma estensibile anche alla competenza per materia (Cass., Sez., II, 18/01/2007, n. 1122) – «ai fatti posti a fondamento di essa, indipendentemente dalla loro fondatezza e senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate (Cass., Sez. III, 1/12/2000, n. 15367), nonché «alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda», come prospettata dall'attore e risultante dai fatti posti a suo fondamento, senza che il giudice possa, ai soli fini dell'indagine sulla competenza, verificare la concreta esistenza del rapporto così

come affermato dalla parte ovvero qualificarlo diversamente (Cass., Sez. III, 6/08/2004, n. 15300).

5. Tanto premesso non crede il collegio che all'esito dell'indagine cui è chiamato dall'odierna istanza – che consente alla Corte, al fine di evitare che la designazione del giudice ritenuto competente possa essere messa ulteriormente in discussione nell'ambito della stessa controversia, di estendere la propria indagine ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento nel corso del al processo (Cass., Sez. VI-I, 24/10/2016, n. 21422) – l'impugnata pronuncia declinatoria della Corte fiorentina meriti adesione. In breve, l'interferenza tra la fattispecie della concorrenza sleale e la tutela dei diritti di privativa ~~qui~~ allegata in funzione della individuazione nella sezione specializzata dell'art. 3 D.lgs. 168/2003 del giudice competente non è frutto di abile orchestrazione difensiva, volutamente intesa a sottrarre la cognizione della domanda al giudice preconstituito per legge, ma si legittima, alla stregua del principio per cui la competenza si determina in base alla domanda secondo la prospettazione che ne fa l'attore ed indipendentemente dalla sua fondatezza, in ragione del circostanziato quadro di elementi fattuali che la disamina degli atti offre in questa direzione.

Come, infatti, si apprende, segnatamente, dalla lettura dell'atto di citazione, l'iniziativa processuale dalle odierne ricorrenti – forti degli accordi stipulati con F impianti che, nel mentre mantenevano in capo a costei l'uso del marchio "F " relativamente alle attività di installazione e manutenzione degli impianti di vigilanza e sicurezza, trasferivano a SF il ramo aziendale rappresentato dai relativi servizi, comprensivo anche del marchio, con l'intesa che la cessionaria ed il P , che ne era il *dominus*, si sarebbero astenuti per la durata di cinque anni dallo svolgere qualsiasi forma di

concorrenza – era motivata sul presupposto che l'attività concorrenziale illecita, tradottasi, in particolare, nello sviamento della clientela – tanto da indurre nel giro di pochi mesi, secondo quanto si assume, che un consistente numero di clienti di SF migrasse verso la concorrente GV – ed in un'opera diretta a creare confusione tra le attività delle due aziende – che, ancora, secondo le allegazioni di cui si legge in citazione, avrebbe fatto leva, tra l'altro, sull'argomento secondo cui le due aziende si erano fuse e che i nuovi contratti avrebbero perciò dovuto essere stipulati con G, si fosse svolta anche in grazia dell'apporto costituito dall'uso del marchio "F", deducendosi, come ancora riporta l'atto di citazione, che «i signori P e B, a partire dal luglio 2007, non solo si sono recati, il primo quale collaboratore/legale rappresentante di F ed il secondo quale collaboratore della medesima in più occasioni presso un notevole numero di clienti X qualificandosi come promotori di F per proporre ai medesimi di disdettare il contratto in corso con X per il servizio di vigilanza e stipularne uno identico con G, ma anche che in tali occasioni gli stessi consegnavano ai clienti biglietti da visita di F».

6. Anche le conclusioni scritte in calce al medesimo atto rispecchiano, del resto, questa specifica lagnanza ed espressamente si risolvono nel chiedere – legittimando in tal modo ulteriormente la natura interferente della concorrenza sleale denunciata nella specie – di «accertare l'avvenuto utilizzo a far data dal luglio 2007 da parte di F srl per l'attività di servizi di sicurezza e vigilanza del marchio "F" (riferimento 16328) registrato alla CCIAA di Firenze il 26/8/2003, di proprietà di SF per l'attività di servizi di sicurezza e Vigilanza», dichiarandone conseguentemente l'illiceità a mente dell'art. 2598 cod. civ. e inibendone l'uso in futuro.

7. Né, infine, nella stessa direzione risulta trascurabile la denunciata violazione dell'art. 98 CPI – in relazione al quale l'art. 134, comma 1, lett. b), CPI ribadiva, e ribadisce, la competenza della sezione specializzata – apprendendosi, sempre dalla lettura dell'atto di citazione, che, dopo le sue dimissioni dalla cariche ricoperte negli organi amministrativi delle cessionarie, il P tratteneva presso di sé «parte della documentazione e dei materiali che deteneva quale amministratore della società» ed, in particolare, «originali di contratti con clienti, accordi sindacali, chiavi, timbri della società, modulistica, attestati di formazione delle guardie giurate, nonché infine i tabulati di X contenenti nominativi e gli altri dati dei clienti, la tipologia e la durata di ogni singolo contratto e le condizioni contrattuali applicate», ponendo in essere un'attività diretta all'indebito utilizzo di informazioni riservate e giustificando perciò la conclusiva richiesta intesa ad accertarne il carattere illecito ai sensi dell'art. 2598 cod. civ.

8. Dunque, alla luce del quadro circostanziale illustrato a fondamento della domanda, la denunciata attività di concorrenza sleale imputata alle controparti rientra a pieno titolo, per essersi servita del marchio F e per aver avuto accesso ad informazioni non generalmente note, nel campo delle attività di concorrenza sleale c.d. interferente la cui cognizione compete alla sezione specializzata di cui all'art. 3 D.lgs. 168/2003.

9. Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla medesima Corte d'Appello di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, in diversa composizione, affinché decida nel merito provvedendo, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM



Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 7.11.2017.

Il Presidente

Dott. Carlo De Chiara



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi - 5 FEB. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Crista DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario
Crista DIPRIMA

